



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30

del Consiglio comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 APRILE 2014 N. 36. ABROGAZIONE CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), CAPO IV (DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TA.RI.) E CAPO VI (DISPOSIZIONI FINALI). REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE.

Il giorno 03.03.2020 ad ore 18.07 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Franzoia Mariachiara

Assenti: consiglieri **Festini Brosa Gianni**

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Loss Martina

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Zanetti Cristian

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zalla Roberta

Zannini Jacopo

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Assenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Bosetti Stefano e Postal Claudia

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/21 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668 della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

richiamato l'art. 1, comma 667 della citata Legge n. 147, ai sensi del quale, "al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.";

vista la deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella quale è disposta l'applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

vista la deliberazione consiliare 15.01.2015 n. 7, con la quale è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.S.I.;

dato atto che la citata deliberazione 15.01.2015 n. 7 dispone la disapplicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) relative ai prelievi I.MU.P. e TA.S.I. ed in particolare:

- al Capo I (Disposizioni generali), gli articoli da 1 a 4 compresi (e in particolare gli articoli 1, oggetto e 2, presupposto) relativamente ai riferimenti ad I.MU.P. e TA.S.I., rimanendo in vigore il riferimento alla TA.RI.;
- al CAPO VI (Disposizioni finali), articolo 49, del quale rimangono in vigore i commi da 4 a 6 compresi e l'articolo 50;

nonché la contestuale conferma, senza modificazioni, dell'intero Capo IV (Disciplina della componente TA.RI.), comprendete gli articoli da 28 a 44 inclusi;

considerato che l'opzione tariffaria adottata dal Consiglio comunale con la citata deliberazione 30 aprile 2014 n. 36, si richiama espressamente e strutturalmente al Modello provinciale, che trova il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. 14.04.1998 n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) e successive modifiche, che attribuisce alla Giunta provinciale la competenza in ordine all'approvazione del Modello tariffario per la determinazione della tariffa di natura non tributaria;

visto, in particolare, che il citato art. 8 dispone quanto segue:

1. "Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.";
2. "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello

tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.”;

visto il Modello tariffario approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 30.12.2005 n. 2972, da ultimo modificato con deliberazione 15.12.2014 n. 2249;

richiamato l'art. 15, comma 2 della L.p. 28.12.2016 n. 20 ai sensi del quale “il modello tariffario previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente. E' fatta comunque salva l'applicazione delle tariffe approvate dai comuni, con riferimento all'anno 2019, prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 1 del 2019 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). In caso di mancata adozione del modello tariffario provinciale entro il 31 dicembre 2019, trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.”;

considerato che il nuovo modello tariffario di cui al comma 2 dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 5 del 1998 non è stato approvato e che, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria relativi all'anno 2020 e seguenti devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali, come disposto dall'ultimo inciso, come sopra richiamato, dell'art. 15 comma 2 della L.p. 28.12.2016 n. 20;

dato atto che le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018 “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668);

chiarito che tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

ravvisata, conseguentemente, la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari in essere alla luce del mutato quadro normativo sopra rappresentato, disponendo l'adozione di un nuovo testo regolamentare e la contestuale abrogazione delle vigenti disposizioni regolamentari attualmente in vigore, contenute nel citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

dato atto che il nuovo testo regolamentare, accluso alla presente deliberazione quale Allegato n. 1, conferma la natura corrispettiva della tariffa rifiuti applicata nel Comune di Trento, richiamando le nuove disposizioni normative nazionali di riferimento (art. 1, comma 667 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, deliberazioni 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e n. 443/2019/R/RIF

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) in luogo di quelle provinciali e le disposizioni normative che continuano ad essere applicate (Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con particolare riguardo all'art. 1 comma 668, D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158);

considerato che nel nuovo testo sono inoltre recepite le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge 19.12.2019 n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019 (Decreto fiscale 2019) che riguardano direttamente il prelievo sui rifiuti quanto all'utenza non domestica degli studi professionali e al nuovo bonus da riconoscere agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, come di seguito indicate;

appurato, conseguentemente, che il nuovo testo regolamentare richiama:

- il nuovo Piano Economico Finanziario che dovrà essere redatto dall'Ente gestore del servizio di igiene urbana in conformità a quanto disposto dalla citata deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A., le relative modalità di approvazione e le nuove componenti di costo che concorrono alla determinazione della tariffa;
- le modalità di determinazione della quota variabile della tariffa riferita all'utenza aggregata, quale nuova tipologia di utenza introdotta dall'art. 7 del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare;
- l'equiparazione dell'utenza non domestica rappresentata dagli "studi professionali" alle banche e agli istituti di credito, disposta dall'art. 58-quinquies della citata Legge n. 157/2019;
- la facoltà, per il Comune, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, come prevista dall'art. 9 del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare;
- le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla citata deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF di A.R.E.R.A.;
- il nuovo Bonus rifiuti previsto dall'art. 57-bis della citata Legge n. 157/2019 finalizzato a garantire agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura a condizioni tariffarie agevolate;

richiamato l'art. 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. [...]";

ravvisata l'opportunità di esplicitare, nel nuovo testo regolamentare, il concetto di superficie calpestabile, assumendo la definizione fornita dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate;

richiamato l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m. che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province;

richiamato inoltre, l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 ai sensi del quale i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visto il D.M. 13.12.2019 che rinvia al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

dato atto che il Regolamento in esame è stato esaminato dalla Commissione consiliare per la vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione nella seduta del 4 febbraio 2020, dalla Commissione consiliare per il bilancio, attività economiche ed affari generali riunita in seduta congiunta con la Commissione consiliare per l'ambiente, agricoltura, turismo e vivibilità urbana in data 10.02.2020 e dalla Commissione Capigruppo nella seduta del 17 febbraio 2020;

preso atto che, con parere n. 2/2020, recante data 17.02.2020, acquisito agli atti di protocollo municipale al n. 43060 di data 18.02.2020, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

considerato, quanto al parere del Collegio dei Revisori, che l'art. 239, comma 1 lettera b) punto 7. del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei Revisori, dispone testualmente "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì una tariffa di natura corrispettiva;

atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel

settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446", si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Collegio dei Revisori che hanno rilasciato il parere;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di abrogare l'intero Capo I (Disposizioni generali), formato dagli articoli da 1 a 4 compresi, l'intero Capo IV (Disciplina della componente TA.RI.), formato dagli articoli da 28 a 44 compresi e l'intero Capo VI (Disposizioni finali) formato dagli articoli da 49 a 50 compresi, del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 aprile n. 2014 n. 36;
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ha efficacia dal 1° gennaio 2020, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 APRILE 2014 N. 36. ABROGAZIONE CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), CAPO IV (DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TA.RI.) E CAPO VI (DISPOSIZIONI FINALI). REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 27 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Ducati, Franzoia, Gilmozzi, Ianes, Lombardo, Maestranzi, Oliva, Panetta, Pattini, Robol, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla, Zannini

Contrari: n. 5 i Consiglieri Bridi, Giuliani, Loss, Osele, Postal

Astenuti: n. 6 i Consiglieri Coradello, Guastamacchia, Maschio, Merler, Negroni, Santini

Trento, addì 03.03.2020

il Segretario generale reggente
Dott.ssa Debiasi Franca
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 21 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 APRILE 2014 N. 36. ABROGAZIONE CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), CAPO IV (DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TA.RI.) E CAPO VI (DISPOSIZIONI FINALI). REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 13 febbraio 2020

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 21 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 APRILE 2014 N. 36. ABROGAZIONE CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), CAPO IV (DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TA.RI.) E CAPO VI (DISPOSIZIONI FINALI). REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 14.02.2020